



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/072

ORDINANZA n. 19

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **marzo**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e sanità pubblica;

VISTA la propria ordinanza n. 18 del 06/03/2020 avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento per emergenza da COVID-19 che interessava tra le altre cose la chiusura di alcuni luoghi di aggregazione, la sospensione delle manifestazioni ed eventi compreso comizi ed gare sportive;

VISTA l'ordinanza n. 4/2020 del Presidente della Regione Liguria avente ad oggetto "ulteriori misure in materia di contenimento del virus COVID-19"

VISTI :

- gli articoli 50 e . 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni
- viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria Locale in materia di igiene e sanità
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

1. Che in tutto il territorio comunale vengano rispettate le

disposizioni del Ministero della Salute contenute nel DPCM 8 marzo 2020, nello specifico quanto contenuto nell'art. 2;

2. Che in conformità all'ordinanza regionale n. 4/2020 le persone provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia rispettino l'obbligo di comunicazione della propria presenza sul territorio comunale agli uffici regionali di controllo come specificato nell'ordinanza regionale stessa;

3. La chiusura al pubblico degli uffici comunali e la limitazione all'accesso esclusivamente previo appuntamento telefonico o per comprovate, urgenti ed indifferibili necessità;

4. L'ingresso nelle sale d'attesa degli uffici postali, banche, agenzie di assicurazione, pratiche auto, nautiche e affini con accesso limitato una persona alla volta;

5. La chiusura delle zone dedicate al gioco d'azzardo tramite dispositivi elettronici nei bar e negli esercizi commerciali che hanno aree dedicate, è inoltre vietato attardarsi presso gli sportelli della lottomatica al fine di evitare assembramenti e violazione delle norme di distanza tra individui;

6. Che i bar, i ristoranti, le tavole calde e simili garantiscano, in conformità al DPCM 8/3/20, la distanza minima tra gli avventori di almeno un metro, evitando la somministrazione al banco e preferendo il servizio al tavolo;

7. Ai supermercati, minimarket e altre attività all'interno delle quali si può verificare una coda alle casse che non consenta ai clienti di rispettare la distanza minima, di disporre autonomamente un contingentamento degli accessi e un deflusso dei clienti che eviti assembramenti vietati dalla normativa richiamata;

8. A chiunque si trovi a soggiornare nel territorio comunale proveniente dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio al solo fine di reperire beni e servizi di prima necessità a mezzo di un solo componente del nucleo familiare e in caso di comprovate ragioni di necessità e motivi di salute.

RACCOMANDA

Ai centri estetici, parrucchieri ed altre attività a stretto contatto con i clienti, di lavorare solo su appuntamento in modo da evitare la presenza di più persone in attesa all'interno del

locale; il personale di servizio dovrà attenersi a scrupolose precauzioni igieniche oltre a quelle previste dalla professione e dal DPCM 8/3/2020;

CONSIGLIA

A chiunque si trovi a soggiornare nel territorio comunale proveniente dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia di attivare l'autoisolamento volontario al proprio domicilio al fine di scongiurare ogni ipotesi di possibile contagio.

DISPONE

- **La presente ordinanza abbia valore a far data dalle ore 00,00 del 9 marzo 2020 fino a tutto il 3 aprile 2020**
- **la notifica del presente atto a:**
 - S.E. Il Prefetto della Spezia,
 - Funzionario responsabile AA.GG, del Comune
 - Al Comando Carabinieri Levanto
 - Al Corpo di Polizia Municipale

AVVERTE

- Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di La Spezia (art, 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova (art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 101) entro sessanta giorni, termine tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza .

Levanto, 09-03-2020.

F.to IL SINDACO
(Ilario Agata)